

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 80/19 del 21/02/2019

Oggetto: SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO N. 1010/2018 CAUSA N. 2755/11 R.G. PROMOSSA DALL'ARCH. ANTONIO MARCON: ADEMPIMENTI.

Servizio proponente: 7.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI - LAVORI E PATRIMONIO

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1º luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32", come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n.38/R;
- Visto il Regolamento organizzativo dell'Azienda, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare l'articolo 20;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell'11 dicembre 2012 "L.R. 32/2002 art. 10 comma 8 Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU";
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 66 del 3 novembre 2014 con cui si autorizzava la costituzione in giudizio dell'Azienda nel ricorso in appello promosso dall'Arch. Antonio Marcon, Via Carducci, 20 Firenze, avverso la sentenza n. 3378/2010 con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto le sue domande di pagamento e risarcitorie nei confronti dell'Azienda per complessivi Euro 124.020,63 oltre Iva, accessori, interessi e rivalutazione monetaria, quale credito da esso vantato nell'ambito dell'attività di progettazione della ristrutturazione di una porzione del Complesso Montedomini, da destinare a residenza studentesca;
- Preso atto che con sentenza n. 1010/2018 del 9 maggio 2018 la Corte di Appello di Firenze – Sezione I Civile, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva una delle domande proposte dall'Arch. Marcon, ovvero la richiesta di vedersi corrispondere la quota residua del compenso al medesimo riconosciuto per l'attività professionale espletata per conto dell'Azienda, per un importo di € 50.216,11, oltre IVA di legge ed interessi legali decorrenti dal 23/5/2005;
- Preso atto che la suddetta sentenza respingeva invece le altre domande proposte dall'attore, riconfermando il giudizio espresso dal Giudice di primo grado;
- Considerato che detta sentenza condannava, inoltre, l'Azienda al pagamento dei tre quarti delle spese legali del primo grado di giudizio, che liquidava per l'intero in €.8.000,00 per onorari, €.2.500,00 per diritti, oltre spese documentate per €.508,00 e esborsi per €.132,50, oltre spese forfetarie pari al 12,5% di diritti ed onorari ed oltre CAP ed IVA di legge, nonché dei tre quarti delle spese processuali del secondo grado per un totale di euro 9.515,00, di cui euro 2.853,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria, oltre il 15% degli onorari per spese forfetarie e Cap e Iva di legge;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48/18 del 06/07/2018 che ha preso atto della sentenza n. 1010/2018 del 9 maggio 2018 e del parere rimesso in data

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

6 giugno 2018 dal legale che ha patrocinato l'Azienda nella causa in parola, Avv. Nicoletta Felli, Via delle Mantellate, 8 – Firenze;

- Considerato in particolare che con la Deliberazione suddetta il C.d.A. dell'Azienda ha
 aderito alla valutazione prospettata dall'Avv. Felli di considerare conclusa la vicenda,
 non ravvisando le condizioni, di fatto e di diritto, che inducessero a considerare
 sussistente anche una minima possibilità di ottenere in sede di ricorso in Cassazione un
 pronunciamento che modifichi, in meglio per l'Azienda, quello formulato dalla Corte di
 Appello;
- Viste la mail del 4 gennaio 2019 e la successiva del 7 febbraio 2019 con le quali l'Avvocato dell'Arch. Marcon, Gaetano Viciconte, Viale Mazzini, 60 – Firenze, richiede all'Avv. Felli, il pagamento delle somme derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1010/18;
- Dato atto che in sede di liquidazione di quanto spettante all'Arch. Marcon la sentenza n. 1010/18, pur riconoscendo la natura della somma di euro 50.216,11 quale corrispettivo per l'attività professionale prestata dall'attore, non fa alcun cenno al contributo previdenziale che, a norma dell'art. 10 Legge 6/1981, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere ed architetto, devono applicare sui corrispettivi professionali;
- Considerato che il costo del contributo in parola è posto dalla legge a carico del cliente del professionista, con la conseguenza che lo stesso, non essendo sopportato dal contribuente professionista, non costituisce costo deducibile (in tal senso Cass. Civ. n. 13465/2014 e n. 14019/2007);
- Preso atto del principio affermatosi in giurisprudenza per cui i rimborsi del contributo integrativo della Cassa di previdenza per gli avvocati, pur essendo posti a carico del cliente del professionista che ha curato il patrocinio legale, in virtù del fatto che sono previsti per legge e, quindi, non dipendono da una scelta del professionista medesimo, seguono comunque il principio della soccombenza e devono essere sostenuti dalla parte soccombente nei confronti della vittoriosa (Cass. Civ. sez. II n. 22074/2015 e n. 12656/2000; Corte di Appello di Napoli sez. IV 06/06/2008; Consiglio di Stato sez. VI n. 175/1987), in via automatica ed anche in assenza di una espressa menzione in sentenza che, se presente, avrebbe comunque efficacia soltanto dichiarativa (Cass. Sez. II, n. 8512/2011; Cass. Civ. sez. trib. n. 23053/2009; Cass. n. 10416/2003);
- Considerata l'equivalenza che tanto la Corte Costituzionale (sent. n. 402 del 12/11/1991) quanto la Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 13465/2014; Cass. Civ. sez. Lav. n. 1208/2019) rilevano ai fini della disciplina del contributo integrativo dovuto ai professionisti in virtù della loro iscrizione ad un Albo o ad un elenco e imposto dalle rispettive leggi di riferimento;
- Ritenuto, sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, per logica sistematica dell'ordinamento, che anche il contributo integrativo che l'architetto Marcon deve versare ad Inarcassa per la somma liquidata in sentenza sia da ricomprendere automaticamente nelle spese che l'Azienda deve rifondere in esecuzione della sentenza in parola;
- Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento delle somme liquidate nella sentenza di cui trattasi, ovvero euro 50.216,11, interessi legali decorrenti dal 23/5/2005 al saldo ovvero al 4/1/2019, pari ad euro 11.120,32, oltre Iva di legge e CNPAIA, per un totale di euro 74.834,52, quale compenso residuo dovuto all'Arch. Marcon, nonché euro 22.953,93, quali tre quarti delle spese legali del primo grado di giudizio (euro 11.881,28) e tre quarti delle spese legali di secondo grado (euro 11.072,65);

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

Dato atto che l'onere di cui al presente provvedimento, pari a euro 97.788.45 è
previsto nel Bilancio di Esercizio 2018;

DISPONE

- 1. Di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa, al pagamento di quanto stabilito nella sentenza n. 1010/2018 del 9 maggio 2018 con cui la Corte di Appello di Firenze Sezione I Civile, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva una delle domande originariamente proposte dall'Arch. Antonio Marcon, Via Carducci, 20 Firenze, ovvero la richiesta di vedersi corrispondere l'ultima parte del compenso ad esso riconosciuto per l'attività professionale espletata per conto dell'Azienda, condannando quest'ultima la pagamento di euro 50.216,11, oltre IVA di legge e CNPAIA ed interessi legali decorrenti dal 23/5/2005 al saldo, ovvero al 4/1/2019, pari ad euro 11.120,32, per un totale di euro 74.834,52;
- Di procedere al pagamento dei tre quarti delle spese del primo grado di giudizio liquidate in sentenza per intero in euro 8.000,00 per onorari, 2.500,00 euro per diritto, oltre spese documentate per euro 508,00 ed esborsi per euro 132,50, oltre a spese forfetarie pari al 12,5% di diritti, onorari, Cap ed Iva, per un totale di euro 11.881,28;
- 3. Di procedere al pagamento dei tre quarti delle spese del secondo grado liquidate in sentenza per intero in euro 2.835,00 per la fase di studio, 1.820,00 euro per la fase introduttiva, e 4.860,00 euro per la fase decisoria, oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie, Cap ed Iva, per un totale di euro 10.528,73 più 660,00 per contributo unificato per un totale di euro 11.072,65
- 4. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 97.788.45 è prevista nel Bilancio di Esercizio 2018 e si riferisce ai seguenti conti e centri di costo:
 - Conto di generale: Codice 20198 Fondo contenziosi e spese legali di cui:

Euro 74.834,52 per liquidazione capitale

Euro 11.881,28 per liquidazione del 1º grado di giudizio

Euro 11.072,65 per liquidazione del 2º grado di giudizio

- Centro di costo: Gen. 1001
- Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore Dott. Francesco Piarulli firmato digitalmente*

^{*}Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.